

**TRIBUNALE DI MATERA**  
**MAGISTRATURA DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

In favore della prof. **Edvige VIZZIELLO**, nata a Matera il 5.4.1989 ed ivi residente alla via Giuseppe Gattini n. 48 (C.F.: **VZZDVG89D45F052P**) rappresentata e difesa – giusta mandato allegato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera (C.F: **CHTFCN65T54F052N**), presso il cui studio, in Matera al Largo Passarelli n. 9, elettivamente si domicilia, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di rito al n. di fax 0835/346559 oppure all'indirizzo PEC [chietera0237@cert.avvmatera.it](mailto:chietera0237@cert.avvmatera.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ISABELLA MORRA"**, con sede in Matera alla via Dante n. 84, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

**L'UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore, ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

**L'UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA**, Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore, ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi 12

**CONVENUTI**

**PREMESSO IN FATTO**



1. La ricorrente, in possesso di diploma ISEF di scienze motorie (classe di concorso A048) veniva assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2019 presso l'Istituto I. MORRA, in quanto utilmente inserita al posto n. 7,00 (con punti 68,50) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (**doc. 1**), previa accettazione della proposta di assunzione del 28.2.2019 (**doc. 2**).

2. Con decreto acquisito al verbale n. 1 del 9.7.2020, la ricorrente, superato il periodo di prova come da allegata relazione del 9.7.2020 (**doc. 3**) veniva confermata in ruolo a decorrere dall'1.9.2020 (**doc. 4**).

3. Il rapporto di lavoro della ricorrente proseguiva senza soluzione di continuità sino al 23.8.2022, allorché l'Istituto d'istruzione convenuto le comunicava la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, in esecuzione del decreto prot. n. 348 del 16.8.2022 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza (**doc. 5**). Tale provvedimento conseguiva al decreto dirigenziale prot. n. 7622 del 17.8.2022 (**doc. 6**), con il quale L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata provvedeva ad annullare i provvedimenti prodromici alla costituzione del rapporto di lavoro.

4. Entrambi i provvedimenti di cui al punto che precede traevano origine dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5154 pubblicata il 22.6.2022 (**doc. 7**), che, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero, riformava il diverso *decisum* del TAR Lazio (sentenza n. 9279/2019 pubblicata il 12.7.2019, **doc. 8**).

5. In precedenza, era infatti accaduto che la ricorrente aveva partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con



decreto direttoriale n. 106 del 26.02.2016, che prevedeva, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento. Ritenendo illegittima detta clausola del bando (per il fatto che il Ministero da anni non bandiva concorsi per acquisire l'abilitazione all'insegnamento), la ricorrente, mediante ricorso collettivo iscritto al n. 4536/2016 R.G., impugnava dinanzi al TAR Lazio il bando di concorso emanato con decreto direttoriale n. 106 del 23.02.2016, nella parte in cui escludeva coloro i quali non fossero in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

6. Il TAR Lazio, con la precitata sentenza n. 9279/2019 pubblicata il 12.7.2019, accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente e dai suoi colleghi, sicchè il Ministero procedeva alla loro assunzione, nei termini innanzi esposti.

7. In erronea "esecuzione" della citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5154, pubblicata il 22.6.2022, venivano quindi adottati sia il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di merito del concorso positivamente superato dalla ricorrente che la risoluzione del suo rapporto di lavoro, tempestivamente impugnato dalla stessa con lettera del 1.9.2022 (**doc. 9**).

Entrambi i provvedimenti sono nulli, inefficaci ed illegittimi per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1. SULLA NATURA DISCRIMINATORIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 S.L.**

Come specificato in narrativa, la sentenza del Consiglio di Stato da cui hanno tratto origine i provvedimenti impugnati e le altre, sempre del medesimo organo di giurisdizione, di analogo contenuto, riguardano una pletera di docenti che trovavansi nella medesima situazione (ammissione al concorso per effetto di ordinanza cautelare



e di pronuncia favorevole in primo grado del TAR Lazio/superamento dello stesso/immissione in ruolo/superamento periodo di prova/espletamento attività lavorativa per un quadriennio).

**Orbene, dei soggetti indicati nella sentenza, solo una minima parte – per quanto consta quelli residenti in Puglia e Basilicata – sono stati destinatari dei provvedimenti di deprezzamento dalle graduatorie e poi di licenziamento.**

Altri uffici scolastici regionali, pur prendendo atto della sentenza, hanno viceversa mantenuto il rapporto di lavoro in essere dei docenti, ritenendo lo stesso consolidato nei suoi effetti.

A comprova di quanto innanzi si esibisce decreto dell'USR Lombardia, che, con riferimento ad un collega destinatario di una sentenza dal contenuto analogo a quella della ricorrente, ha ritenuto lo stesso inserito a pieno titolo nella graduatoria di concorso relativo alla disciplina per la quale aveva partecipato (**doc. 10**).

Tale intollerabile situazione si traduce in un **comportamento discriminatorio** “per regione”, se così si può dire, vietato alla pubblica amministrazione, il cui *agere*, per obbligo costituzionale (art. 97), deve necessariamente conformarsi all'obbligo di imparzialità.

A riguardo, va altresì evidenziato che l'unico datore di lavoro dell'odierna ricorrente e dei suoi colleghi è il **Ministero della pubblica istruzione, e non già il singolo istituto ove il docente ha prestato servizio ovvero l'ufficio scolastico territoriale**, posto che le funzioni di reclutamento e di gestione dei rapporti sono riservate unicamente al Ministero, mentre gli organi periferici sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 6372 del 21.3.2011; Cass. n. 20521 del 28.7.2008; Cass. n. 9752 del 10.5.2005).



Di conseguenza, una diversa valutazione a valle ed un diverso esercizio a monte dei poteri di autotutela (*sub specie* di poteri di conformazione al pronunciamento del Consiglio di Stato) assume una valenza evidentemente discriminatoria, non potendo il potere di autotutela essere diversamente esercitato “per regione”, o a giudizio dei singoli uffici periferici, ma viceversa necessariamente espandersi con riferimento a tutti i soggetti indicati nella sentenza, non potendosi licenziare ad libitum solo determinati docenti che hanno avuto identico (e travagliato) iter giudiziario con i colleghi.

Il comportamento posto in essere dai convenuti, oltre a violare platealmente norme sovranazionali (art. 6 Cedu, art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU del 10 marzo 1952 ed i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 97), si pone in contrasto con le disposizioni nazionali in tema di discriminazione, a partire dall’art. 15 S.L.

Ne consegue la nullità dei provvedimenti impugnati, in cui il Ministero convenuto ha – a parità di situazione dei soggetti interessati – proceduto per alcuni al licenziamento e per altri al mantenimento in servizio, peraltro in alcun modo motivando le ragioni per le quali il potere di autotutela è stato esercitato in maniera così irragionevole, discriminatoria e irrazionale a fronte di un assetto consolidato da anni.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 CO. 2 BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2005 N. 115, CONVERTITO CON LEGGE 17 AGOSTO 2005 N. 168. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90**

Erroneamente, il Ministero convenuto, e per esso gli organi periferici, hanno ritenuto che la sentenza emessa *inter partes* dal Consiglio di Stato comportasse, quale effetto,



il depennamento della ricorrente dalle graduatorie e la risoluzione del rapporto di lavoro.

A riguardo, premessa l'assoluta disparità di trattamento di cui si è detto innanzi, che ha travolto la vita solo di una parte dei docenti indicati nella sentenza del Consiglio di Stato, va comunque evidenziato che l'effetto del pronunciamento del massimo organo amministrativo non è assolutamente quello del depennamento e della risoluzione del rapporto di lavoro.

Ed infatti, lo “sbandamento” amministrativo registratosi all'esito delle citate sentenze del Consiglio di Stato ha indotto quest'ultimo a chiarire che **l'accoglimento degli appelli proposti dal Ministero – ovverossia la declaratoria di legittimità *in parte qua* del bando di concorso, nella parte in cui prevedeva, quale requisito di ammissione, l'abilitazione all'insegnamento - non comporta l'interruzione del rapporto di lavoro, ostandovi il disposto di cui all'art. 4 comma 2 bis del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005 n. 168.**

Con la recentissima sentenza depositata in data 24.08.2022 (n. 4835/2018 R.R. **doc. 11**), riguardante un caso identico a quello della ricorrente - in cui l'istante era stato depennato dalla graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, indetto con il medesimo decreto impugnato dalla ricorrente (decreto 23 febbraio 2016 n. 106), aveva ricevuto sentenza positiva dal TAR Lazio, integralmente riformata in appello – il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che dall'accoglimento del ricorso in appello **“non consegue alcun effetto quanto al percorso lavorativo e di carriera dei ricorrenti che hanno medio tempore superato le prove cui erano stati ammessi con riserva e che sono stati quindi ormai assunti a pieno titolo”.**



Correttamente il Consiglio di Stato ha perimetrato gli effetti del proprio *decisum* in ordine al rapporto lavorativo ritualmente instauratosi, posto che l'art. 4 comma 2 bis del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005 n. 168 espressamente prevede che: *“Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

In virtù di tale disposizione – che all’evidenza mira a tutelare l’affidamento del singolo che alla procedura concorsuale ha partecipato – l’abilitazione all’insegnamento, acquisita con l’immissione nei ruoli previo superamento con esito positivo del periodo di prova, è divenuta irreversibile, donde l’impossibilità di tangere una situazione ormai consolidatasi in favore della ricorrente.

Le disposizioni innanzi richiamate, apertamente violate dai convenuti – che hanno peraltro derogato ad un contegno opposto tenuto sul territorio nazionale da tutti gli altri Uffici Scolastici, così violando il principio di imparzialità cui l’amministrazione deve uniformarsi – mirano a salvaguardare l’affidamento riposto dal privato cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e, nella fattispecie, il docente che abbia superato le prove di esame e per l’effetto avviato la sua attività lavorativa con inserimento nei ruoli.

Come è noto, il principio del legittimo affidamento, di derivazione nazionale e comunitaria, impone alla pubblica amministrazione di tenere conto, nell’adozione dei provvedimenti anche di autotutela, di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare



nel destinatario il convincimento di poter fruire, a tutti gli effetti, di una situazione ormai definitasi.

Il principio del legittimo affidamento, normato nell'art. 21 nonies della legge 241/90, come successivamente novellata, da considerare estrinsecazione del principio della certezza del diritto di cui all'art. 6 CEDU, comune a tutti gli Stati di diritto moderno – principio generale dell'ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Töpfer del 3 Maggio 1978 – presuppone la buona fede soggettiva di colui il cui affidamento sia stato leso; nella fattispecie la ricorrente che, partecipando al concorso con esito positivo, ha organizzato la sua vita personale e familiare contando nell'immissione nei ruoli della scuola; ed è oggettivamente irragionevole che dopo tre anni di insegnamento il rapporto di lavoro possa risolversi per un requisito di accesso al concorso (abilitazione all'insegnamento) che la ricorrente ha comunque *medio tempore* acquisito e che in precedenza mai avrebbe potuto acquisire non avendo il Ministero mai bandito concorsi all'uopo finalizzati.

Alla luce di quanto innanzi, emerge con ogni evidenza l'illegittimità dell'operato dei convenuti, i quali hanno inteso dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato da essa facendo derivare effetti che la stessa in alcun modo consentiva.

### **3. SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.**

Come è noto, all'esito della riforma Madia, l'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti dei pubblici dipendenti è stato modificato, prevedendo il novellato art.





63 del decreto legislativo 165/2001 che il Giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con condanna, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la prof. Edvige VIZZIELLO, come innanzi rappresentata e difesa

### **RICORRE**

al Tribunale di Matera, in funzione di Magistratura del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

1. dichiarare nulli, inefficaci ed illegittimi, per i motivi di cui in narrativa, sia il provvedimento di depennamento della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro adottato in data 23.8.2022;
2. per l'effetto, ordinare ai convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, l'immediato reinserimento nella graduatoria di cui al punto che precede nonché la reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura massima di 24



mensilità, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

3. con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CCAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore della deducente, antistataria.

**IN VIA ISTRUTTORIA** si chiede che il tribunale adito:

disponga **INTERROGATORIO FORMALE** del legale rappresentante del Ministero sulla seguente circostanza.

1. “D.S.V. che dei docenti inseriti nella sentenza n. 5154/2022, di cui al documento 5 della produzione di parte ricorrente che Le viene mostrata in visione, solo i docenti operanti in Puglia e Basilicata sono stati destinatari di provvedimenti di esclusione dalle graduatorie per le quali avevano concorso e successivamente di provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato”;

ordini al Ministero convenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di tutti i provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro (o viceversa di mantenimento in servizio) di tutti i docenti indicati nella sentenza 5154/2022 del Consiglio di Stato, di cui al doc. 5 della produzione di parte ricorrente, che si intendano qui integralmente richiamati.

**\*\*\*\*\***

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta il ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c,

**premessso che**



- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, al reinserimento nella graduatoria dalla quale è stata depennata;
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero "scalvacati" dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;

#### **rilevato che**

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

#### **considerato che**

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici



proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);

- in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a natura cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)”*;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it);

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

#### **formula istanza**

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

#### **Voglia autorizzare**

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR ([www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per la Puglia,



negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;

- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;

- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

Si depositano: 1. Copia contratto di assunzione; 2. Proposta di assunzione del 28.2.2019; 3. Relazione periodo di prova del 9.7.2020; 4. Verbale n. 1 del 9.7.2020; 5. Risoluzione rapporto di lavoro del 23.8.2022; 6. Decreto dirigenziale n. 7622 del 17.8.2022; 7. Sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 5154 pubblicata il 22.6.2022; 8. Sentenza TAR Lazio n. 9279/2019; 9. Impugnativa di licenziamento dell'1.9.2022; 10. Provvedimento USR Lombardia; 11. Sentenza Cons. Stato del 24.8.2022; 12. Dichiarazione reddituale.

La deducente dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che nulla è dovuto a titolo di contributo unificato in ragione dei redditi posseduti dalla ricorrente, come da dichiarazione allegata (**doc. 12**).

Salvezze illimitate.

Matera, lì 24.02.2023

avv. Francesca Chietera

